



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO
DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n° _____ del _____

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - Premessa	pag.	4
ART. 2 – Principi.....	pag.	4
ART. 3 – Finalità.....	pag.	5
ART. 4 - Sistema dei Servizi Sociali.....	pag.	5

TITOLO II – ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 5 - Ambito Territoriale Sociale.....	pag.	6
ART. 6 - Politiche Abitative.....	pag.	7
ART. 7 - Distretto Sociosanitario.....	pag.	7

TITOLO III – RETE DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

CAPO I – Interventi di promozione sociale

ART. 8 – Promozione sociale e sviluppo di comunità.....	pag.	8
---	------	---

CAPO II – Interventi e prestazioni sociali

ART. 9 - Servizi Sociali.....	pag.	8
ART. 10 – Destinatari	pag.	9
ART. 11 – Condizioni e requisiti per l'accesso	pag.	10
ART. 12 - Determinazione dello stato di bisogno socio assistenziale.....	pag.	11
ART. 13 - Priorità per la fruizione degli interventi e prestazioni sociali.....	pag.	11
ART. 14 - Piano di Lavoro Personalizzato.....	pag.	12

CAPO III – Interventi alloggiativi

ART. 15 – Interventi alloggiativi	pag.	12
ART. 16 – Destinatari	pag.	13
ART. 17 – Condizioni e requisiti per l'accesso	pag.	13

ART. 18 – Determinazione dello stato di bisogno alloggiativo.....	pag.	13
ART. 19 – Priorità per la fruizione degli interventi alloggiativi.....	pag.	13

CAPO IV – Accesso agli interventi

ART. 20 – Procedimento per l’accesso	pag.	13
ART. 21 – Determinazione della situazione economica del richiedente.....	pag.	14
ART. 22 – Reddito minimo.....	pag.	15
ART. 23 – Partecipazione al costo del servizio o misura del contributo economico.....	pag.	16
ART. 24 – Presenza di soggetti obbligati	pag.	16
ART. 25 – Rivalsa per spese sostenute a favore di assistiti presso strutture residenziali	pag.	17
ART. 26 – Decisione.....	pag.	17
ART. 27 – Decorrenza, durata degli interventi e deleghe.....	pag.	17
ART. 28 – Controlli	pag.	18

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29 – Norme transitorie.....	pag.	18
ART. 30 – Norme di applicazione.....	pag.	18
ART. 31 – Aggiornamento dei valori.....	pag.	18
ART. 32 – Entrata in vigore e norme di rinvio.....	pag.	19

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi costituzionali, della Legge 8 Novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della legge regionale 16 Maggio 2006 n. 12 "Promozione del Sistema Integrato di Servizi Sociali e Sociosanitari", stabilisce l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di accesso del Sistema dei Servizi Sociali del Comune della Spezia, di seguito indicato come "*Comune*".

2. Il Sistema dei Servizi Sociali si realizza mediante politiche ed interventi che integrano servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

ART. 2 - Principi

1. Il Sistema dei Servizi Sociali del Comune :

- si uniforma ai principi di rispetto dei diritti inviolabili della persona e al dovere di solidarietà sociale;
- opera nel rispetto del diritto alla riservatezza e del segreto professionale, ai sensi della normativa vigente;
- riconosce gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi sindacali, della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato quali soggetti sociali;
- si impegna ad operare per una efficace integrazione con gli altri Ambiti Sociali appartenenti ai Distretti sociosanitari 18 - Spezzino, 19 - Val di Magra e 17 – Riviera e Val di Vara e con i servizi socio sanitari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 – Spezzino, di seguito denominato AUSL 5, per il raggiungimento del benessere della comunità;
- si impegna per il rafforzamento dell' integrazione della rete dei servizi sociali con il sistema di istruzione e della formazione, con le politiche del lavoro e con quelle dello sviluppo socio economico del territorio;
- si avvale degli strumenti di programmazione, coordinamento, partecipazione e collaborazione dei diversi soggetti sociali per organizzare il funzionamento della rete dei servizi sociali e per garantire la sua integrazione funzionale con le politiche sanitarie locali e regionali.

2. Il Comune promuove, nell'ottica di un sistema di tutela delle "*fragilità*", lo sviluppo della qualità della vita dei membri della propria comunità con particolare attenzione alle "*fasce più deboli*" e si impegna in una costante azione di prevenzione dei fattori del disagio sociale, quale elemento qualificante dell'intervento sociale.

3. Il Comune eroga gli interventi tenuto conto, in termini di sussidiarietà e solidarietà, anche delle risorse finanziarie pubbliche non comunali, di quelle private e della compartecipazione al costo delle prestazioni.

Il Comune interviene, pertanto, nei limiti di una residua situazione di bisogno: la presente affermazione costituisce uno dei principi su cui si basa l'azione sociale del Comune.

ART. 3 - Finalita'

1. Il Sistema dei Servizi Sociali, nel rispetto della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso assegnate, persegue obiettivi di omogeneità e congruità, efficienza ed efficacia, differenziazione e personalizzazione degli interventi.
2. Il Sistema dei Servizi Sociali individua quali finalità:
 - la prevenzione dei fattori di disagio sociale per il superamento delle condizioni che ostacolano la piena partecipazione delle persone alla vita sociale;
 - la valorizzazione, la promozione e il sostegno delle persone e delle famiglie, con prioritario riferimento alle situazioni di fragilità o rischio di esclusione sociale;
 - il riconoscimento della persona come protagonista e soggetto attivo nell' ambito dei principi di promozione, di partecipazione, di solidarietà, di autodeterminazione;
 - la promozione della cittadinanza attiva delle persone e il sostegno delle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale;
 - l'eguaglianza di opportunità a fronte di condizioni sociali e stati di bisogno differenti, l'adeguatezza delle offerte di opportunità;
 - il sostegno ad efficaci strategie di relazione;
 - il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita;
 - il sostegno alla genitorialità per una maternità e paternità responsabili;
 - l'informazione e l'orientamento rispetto ad eventuali percorsi assistenziali.

ART. 4 – Sistema dei Servizi Sociali

1. Il Sistema dei Servizi Sociali è inteso quale rete degli interventi e delle prestazioni aventi come scopo la prevenzione, la riduzione o la rimozione delle cause di disagio e di esclusione sociale, la garanzia delle opportunità familiari e personali per eliminare o ridurre condizioni di bisogno e di difficoltà, che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita di relazione.
2. Il Sistema dei Servizi Sociali persegue la realizzazione di:
 - modalità di integrazione e coordinamento tra i servizi sociali ed i servizi sanitari come previsto dalla normativa vigente;
 - modalità di coordinamento con il sistema dell'istruzione e della formazione, con le politiche del lavoro, culturali, dello sport e del tempo libero;
 - forme di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti del terzo settore;
 - forme di concertazione tra i diversi livelli istituzionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e dei consumatori e le categorie economico-produttive.
3. Il Sistema dei Servizi Sociali opera nell'ottica di una costante azione di promozione attraverso l'individuazione, l'organizzazione e l'implementazione di tutte le risorse della comunità nonchè di protezione sociale attraverso l'attivazione, il mantenimento ed il recupero delle potenzialità della persona e della famiglia.

4. Il Sistema dei Servizi Sociali, al fine di realizzare lo sviluppo e la tutela sociale della popolazione, ha quali strumenti di pianificazione e programmazione il Piano di Ambito Territoriale Sociale e il Piano Sociosanitario del Distretto, in essi si individuano gli obiettivi di politica sociosanitaria da perseguire, la rete dei servizi e degli interventi promossi e attivati e le modalità di coordinamento, la previsione delle risorse economiche ed umane necessarie alla realizzazione dei servizi e degli interventi innovativi, l'individuazione dei soggetti gestori delle attività e gli strumenti utilizzati per l'affidamento della gestione, gli strumenti per il monitoraggio in itinere dei Piani e le modalità di effettuazione della valutazione consuntiva.

5. Il Sistema dei Servizi Sociali, attraverso le sue espressioni organizzative, effettua, in relazione alle risorse umane e finanziarie a disposizione, nell'ottica di un sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari e nel rispetto dei principi all'articolo 2 del presente Regolamento, interventi di promozione sociale e di sviluppo di comunità, interventi e prestazioni sociali e alloggiativi.

6. Il Sistema dei Servizi Sociali, al fine di mantenere rispondenza ai bisogni emergenti sul territorio, utilizza, quale strumento operativo, unitamente alla programmazione, la verifica di qualità e tecniche di "*customer satisfaction*".

Gli interventi posti in essere dal Comune sono oggetto di periodiche verifiche, che mirano ad evidenziare il soddisfacimento dell'utenza, le buone prassi nonché eventuali elementi di criticità.

TITOLO II – ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 5 – Ambito Territoriale Sociale

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi sociali di base negli Ambiti Territoriali Sociali e assicura le prestazioni di secondo livello, di cui all'art. 22, comma 4, della l. 328/2000, integrate con la componente sanitaria tramite il Distretto Sociosanitario.

2. L'Ambito Territoriale Sociale quale organizzazione di risorse umane e materiali:

- a) rappresenta il livello di programmazione e gestione dei servizi sociali di base, quali informazione, consulenza, servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo, aiuto personale e familiare;
- b) costituisce la sede di accesso alla rete locale di interventi e prestazioni sociali e si collega con il Distretto sociosanitario;
- c) istituisce lo Sportello di Cittadinanza anche come punto decentrato dell'attività sociosanitaria di competenza dello Sportello Integrato del Distretto sociosanitario;
- d) rappresenta l'osservatorio che rileva bisogni e risorse individuali e collettive e concorre alla formazione della mappa sociale locale;
- e) provvede alla erogazione delle prestazioni attraverso l'unità operativa multiprofessionale in cui sono presenti competenze psicosociali, educative e amministrativo-contabili;

- f) si rapporta, attraverso i suoi operatori, con la persona considerandola soggetto attivo, al fine di delineare un percorso socio assistenziale, di cui vengono condivisi il linguaggio, gli obiettivi specifici, le risorse e gli strumenti;
- g) in accordo con altri Ambiti Territoriali Sociali appartenenti ai Distretti Sociosanitari, organizza e gestisce servizi, fruibili da parte di tutti i residenti appartenenti agli Ambiti Territoriali Sociali suddetti;
- h) ha, quale strumento di programmazione locale della rete dei servizi sociali di base, il Piano di Ambito Territoriale Sociale che recepisce le indicazioni e gli obiettivi contenuti nel Piano di Distretto Sociosanitario e nel Piano Sociale Integrato Regionale.

ART. 6 - Politiche Abitative

1. Nell'ambito del Sistema dei Servizi Sociali, l'Unità Organizzativa Politiche Abitative, quale organizzazione di risorse umane e materiali, costituisce punto di riferimento per quel che attiene al problema abitativo, rileva il disagio abitativo e le risorse utili a rispondere a tale disagio ed elabora strategie di intervento; collabora con le realtà cittadine istituzionali e non, che operano nell'ambito.
2. In esso si realizza l'accesso agli interventi alloggiativi ed opera in stretta collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale.

ART. 7 – Distretto Sociosanitario

1. Il territorio del Comune della Spezia fa parte del Distretto Sociosanitario 18 del Golfo, i cui confini territoriali coincidono con i confini del Distretto sanitario 1 del Golfo e della attuale Zona Sociale.
2. Il Distretto Sociosanitario è la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni sociosanitarie, mirando a soddisfare bisogni di benessere di ogni persona che richiedono congiuntamente anche azioni di protezione sociale, che assicurano le seguenti prestazioni:
 - a) sociosanitarie di cui all'art. 3-septies del d.lgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) sociali complesse o di secondo livello;
 - c) sanitarie di cui all'art. 3-quinquies del d.lgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Distretto Sociosanitario organizza l'accesso unificato alle prestazioni integrate, attraverso lo Sportello Integrato Sociosanitario.
4. Per garantire l'operatività dell'integrazione sociosanitaria il Comune stipula con l'AUSL 5 una convenzione secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
5. L'operatività integrata viene assicurata tramite l'Unità di Valutazione Multidisciplinare, di seguito UVM, la predisposizione del Piano di Lavoro Personalizzato, i protocolli operativi di assistenza, l'individuazione del responsabile del caso, nonché la valutazione periodica dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi programmati.
6. Il Distretto Sociosanitario, allo scopo di realizzare lo sviluppo sociale locale e la tutela sociosanitaria della popolazione, elabora il Piano Sociosanitario del Distretto.

7. Le modalità applicative del presente articolo saranno oggetto degli indirizzi e delle linee guida di competenza della Regione.

TITOLO III - RETE DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

CAPO I – Interventi di promozione sociale

ART. 8 – Promozione sociale e sviluppo di comunità

1. Il Sistema dei Servizi Sociali, a seguito di attività di studio, di analisi dei fenomeni sociali e della elaborazione di progetti innovativi, costruisce modelli di intervento sociale capaci di incoraggiare lo sviluppo locale, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti interessati istituzionali e non.

2. Il Sistema dei Servizi Sociali tende, attraverso la corretta informazione e gli interventi di sostegno psico sociale ed educativo, a sviluppare nell'individuo e/o nella comunità le potenzialità presenti, e la capacità di fronteggiare consapevolmente le situazioni esistenziali, a migliorare la qualità della vita, attraverso l'acquisizione di strumenti e strategie che permettono di elaborare efficaci strategie di relazione, di conoscere come e dove ottenere le risorse, come ricercare alternative e opportunità diverse.

3. L'integrazione dei servizi sociali e sanitari ha anche lo scopo di migliorare gli interventi mirati al benessere della persona e a radicare una nuova cultura della salute, fuori dalla logica di dipendenza "*esperti – utenti*", per approdare ad un'ottica della collaborazione e della consapevolezza.

4. Nell'ambito dei servizi di promozione sociale e sviluppo di comunità, le attività possono essere gestite direttamente ovvero in regime di convenzione, nei modi previsti dalla legge, con l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione sociale.

CAPO II – Interventi e prestazioni sociali

ART. 9 – Servizi Sociali

1. Il Sistema dei Servizi Sociali eroga interventi e prestazioni sociali che consistono in servizi di informazione e sostegno psicosociale ed educativo, di sostegno al reddito, di sostegno all'autonomia e di supporto alla domiciliarità, di sostegno alla genitorialità, di supporto a percorsi di inclusione sociale, di sostegno alloggiativo, di accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e di sviluppo della reciprocità.

2. Gli interventi e i servizi sociali sono rivolti alla persona, ai nuclei familiari, ai gruppi e alle comunità e si distinguono in:

- interventi a cui si accede a seguito di richiesta dell'interessato o, per lui, di un parente o rappresentante legale;
- interventi attivati su proposta del servizio sociale.

3. La persona può conoscere il sistema dei servizi sociali, nonché le modalità per accedervi, usufruendo del servizio di informazione ed orientamento, denominato segretariato sociale.
4. L'erogazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla definizione di un "*Piano di Lavoro Personalizzato*", dal quale si rileva il percorso socio-assistenziale o sociosanitario. Tale piano è frutto della collaborazione tra il soggetto richiedente e/o, per lui, il rappresentante legale, i suoi familiari e gli operatori competenti.
5. Gli interventi, effettuati secondo i principi definiti nell'art. 2 comma 3, sono attuati mediante provvedimenti gestionali assunti dai Responsabili dei Servizi.
6. L'erogazione degli interventi è assicurata in modo omogeneo su tutto il territorio comunale.
7. Nell'ambito del Sistema dei Servizi Sociali, i servizi possono essere gestiti direttamente dal Comune ovvero in regime di convenzione nei modi previsti dalla legge.
8. Il Comune attiva, inoltre, interventi e prestazioni sociali specifici su progetti regionali.
9. A seguito di sottoscrizione di accordi specifici, alcuni servizi sono utilizzati anche da altri Comuni appartenenti ai Distretti Sociosanitari 18 - Spezzino, 19 - Val di Magra e 17 – Riviera e Val di Vara.

ART. 10 - Destinatari

1. Hanno diritto a richiedere gli interventi e i servizi sociali di cui all'art. 9 tutte le persone residenti nel territorio comunale.
2. Gli interventi e i servizi sociali di cui all'art. 9 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio comunale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni, e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
 - b) minori di qualsiasi nazionalità;
 - c) richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 (regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato), nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 17 del d.P.R. 303/2004;
 - d) stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata ai sensi della legge 24 luglio 1954 n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 (norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.

3. Le persone dimoranti nel territorio del Comune possono comunque aver diritto agli interventi non differibili, perchè urgenti, e limitati nel tempo, salvo recupero dell'importo erogato e/o della quota di partecipazione al costo degli interventi stessi, allorché la situazione economica del beneficiario lo consenta.

Qualora l'intervento abbia necessità di essere prorogato, il Comune si attiva, ove possibile, per concordare il Piano di Lavoro Personalizzato d'intesa con il Comune di residenza.

4. Gli interventi e i servizi sociali di cui all'art. 9 sono estesi a tutti i componenti dei nuclei familiari, siano essi anziani, intendendosi per tali coloro che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, adulti, disabili, minori, comunque persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozioni, tutela e da altri vincoli solidaristici, purchè aventi una convivenza abituale e continuativa nella stessa dimora.

ART. 11 - Condizioni e requisiti per l'accesso

1. I destinatari, di cui al precedente articolo 10, possono accedere agli interventi e ai servizi sociali se in possesso dei seguenti requisiti ed in presenza delle seguenti condizioni:

- a. esistenza di una situazione di reale bisogno socio assistenziale;
- b. volontà del richiedente a concordare e sottoscrivere il Piano di Lavoro Personalizzato e a rispettarlo in ogni sua parte;
- c. possesso dei requisiti previsti, per gli specifici interventi richiesti, dagli atti gestionali dei Responsabili dei Servizi;
- d. compatibilità economica dell'intervento con le risorse strumentali e finanziarie destinate al servizio.

2. L'accesso a specifiche prestazioni e/o servizi da parte di persone in condizioni di disabilità fisica, psichica e psichiatrica, o tossicodipendenti e alcolodipendenti è subordinato sia al rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento, sia all'adesione, oltre che del beneficiario dell'intervento anche del familiare e/o rappresentante legale, al Piano di Lavoro Personalizzato concordato con il servizio socio sanitario competente.

L'UVM effettua la valutazione integrata qualora le condizioni dell'assistito la richiedano.

3. Specifici requisiti possono essere richiesti, se necessari, per l'accesso a determinate prestazioni e/o servizi e sono disciplinati mediante atti gestionali dei Responsabili dei Servizi.

4. Eventuali deroghe rispetto a condizioni e requisiti devono essere riferite a situazioni che rivestono carattere di alta complessità e/o assoluta eccezionalità e, pertanto, sottoposte all'attenzione dell'Unità di Valutazione Sociale, composta dai coordinatori tecnici e amministrativi e assistente sociale referente della situazione, che ha il compito di valutare e decidere gli interventi da attuare, definiti mediante determinazioni dirigenziali.

ART. 12 - Determinazione dello stato di bisogno socio assistenziale

1. Al fine di determinare lo stato di bisogno socio assistenziale occorre considerare:

- ✓ il carico familiare;
- ✓ la situazione socio familiare, considerando i vari fattori che generano o accentuano i processi di esclusione sociale;
- ✓ la situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare del nucleo familiare del richiedente;
- ✓ le risorse provenienti a qualunque titolo da altri enti o da soggetti obbligati, intendendosi per tali i soggetti indicati nell'articolo 433 del C.C. e tenuti agli alimenti nel seguente ordine: 1) il coniuge 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali 3) i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti 4) i generi e le nuore 5) il suocero e la suocera 6) i fratelli e le sorelle germane o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- ✓ la presenza o meno di familiari in grado di aiutare l'assistito.

ART. 13 - Priorità per la fruizione degli interventi e prestazioni sociali

1. La priorità per la fruizione di interventi socio assistenziali è determinata dalla presenza del maggior numero di fattori che evidenziano lo stato di bisogno ed, in particolare:

- incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e/o psichico e/o psichiatrico;
- presenza di minori o soggetti con limitata autonomia nel nucleo familiare;
- famiglia monogenitoriale;
- difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- condizioni personali conseguenti a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria;
- condizione reddituale del nucleo di appartenenza inferiore alla soglia di "reddito minimo" e contemporanea assenza di unità immobiliari, oltre la casa di abitazione, il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di Erp presenti nel Comune;
- assenza di interventi assicurati dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche e/o private, anche a titolo di indennità;
- assenza di familiari e/o di persone con vincoli affettivi oppure, in caso di loro presenza, loro impossibilità a provvedere o inopportunità, rilevata a seguito di indagine socio familiare, di un loro coinvolgimento.

2. In caso di parità dei sopraddetti fattori, la priorità viene stabilita in base alla data di presentazione della richiesta di intervento, qualora vengano formulate eventuali liste di accesso agli specifici interventi sociali.

ART. 14 - Piano di Lavoro Personalizzato

1. Il Piano di Lavoro Personalizzato è uno strumento utilizzato nel Servizio Sociale Professionale, quale modalità operativa e di organizzazione sul "caso".
2. Il Piano di Lavoro Personalizzato in tutte le aree dell'integrazione socio-sanitaria assume valenza di strumento per la valorizzazione e promozione della persona.
3. Il Piano di Lavoro Personalizzato si basa sulla personalizzazione degli interventi e si riferisce, pertanto, agli aspetti valutativi e di osservazione, necessari e utili per una corretta impostazione operativa e soprattutto calibrati sulla singola persona. Vengono, quindi, indagati la relazione fra la dimensione corporea-fisica e quella mentale-psichica e la situazione relazionale-sociale che determinano nel complesso il benessere dell'individuo. Il lavoro sociale cura l'aspetto di interscambio tra le suddette dimensioni, al fine di evitare forme di isolamento della persona e di esclusione sociale.
4. Il Piano di Lavoro Personalizzato è concordato con il beneficiario o con il suo rappresentante legale nonché con i suoi familiari o altre figure di riferimento, in base ad un principio solidaristico.
5. Il Piano di Lavoro Personalizzato è soggetto a valutazione periodica al fine di apportare eventuali modifiche, aggiornamenti e perfezionamenti, costituendo, in tal modo uno strumento flessibile in grado di adeguarsi costantemente al variare nel tempo dei bisogni sociosanitari del soggetto.

CAPO III – Interventi alloggiativi

ART. 15 - Interventi alloggiativi

1. Gli interventi alloggiativi sono rivolti alla persona, ai nuclei familiari con disagio socio/economico grave e mirano a fronteggiare l'emergenza alloggiativa, assicurando una risoluzione temporanea .
2. Gli interventi alloggiativi si distinguono in:
 - Interventi di ospitalità temporanea attivati su richiesta del servizio sociale;
 - Interventi di ospitalità temporanea a cui si accede a seguito di emergenza abitativa documentata;
 - Interventi di sostegno economico alla locazione su richiesta dell'interessato.
3. Il primo intervento è definito in un Piano di Lavoro Personalizzato, accettato dall'interessato, da cui si desume il percorso di recupero sociale.

Il secondo intervento, legato all'emergenza abitativa documentata, a cui si accede su segnalazione di servizi preposti alla sicurezza o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, mira a fornire un supporto temporaneo alla mancanza di alloggio.

Il terzo intervento, subordinato alla presenza di uno stanziamento nella legge finanziaria dello Stato, mira a limitare l'incidenza dei costi dell'affitto sulle spese complessive di un nucleo familiare. Ad esso si accede presentando domanda all'Unità Organizzativa Politiche Abitative competente, secondo le indicazioni dell'ufficio stesso.
4. Gli interventi alloggiativi sono disciplinati mediante atti gestionali del Responsabile del Servizio.

ART. 16 - Destinatari

1. Hanno diritto a richiedere gli interventi alloggiativi i destinatari già riportati nell'articolo 10 del presente Regolamento, che si trovano in stato di bisogno alloggiativo transitorio, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 15.

ART. 17 - Condizioni e requisiti per l'accesso

1. L'accesso alle prestazioni alloggiative è subordinato alla presenza delle condizioni di cui all'art. 11, punti b., c. e d. nonché ai seguenti:

- assenza di sistemazione abitativa o inadeguatezza documentata dell'abitazione
- esistenza di una situazione di reale bisogno socio alloggiativo.

2. Richiesta di eventuali deroghe devono essere valutate come previsto dall'art.11 del presente Regolamento.

ART. 18 - Determinazione dello stato di bisogno alloggiativo

1. Per la determinazione dello stato di bisogno alloggiativo si considera oltre che l'assenza di una sistemazione abitativa o l'inadeguatezza documentata della stessa, anche gli elementi indicati nell'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 19 – Priorità per la fruizione degli interventi alloggiativi

1. La priorità per la fruizione degli interventi alloggiativi è determinata dalla presenza dei fattori indicati all'art. 13 del presente Regolamento.

CAPO IV – Accesso agli interventi

ART. 20 - Procedimento per l'accesso

1. Le persone che vogliono usufruire degli interventi sociali devono, di norma, presentare domanda, correttamente compilata e corredata di tutta la documentazione necessaria, presso l'Ambito Sociale di appartenenza.

Nel caso di presentazione di domanda incompleta, il Comune provvederà a richiedere le integrazioni necessarie, che dovranno pervenire entro un termine non superiore a giorni dieci dalla data di ricevimento della richiesta, decorso il quale la domanda dovrà intendersi rinunziata.

Particolari modalità di accesso agli interventi sono indicate negli atti gestionali che disciplinano i singoli servizi.

2. Il richiedente dell'intervento sociale deve comunicare tempestivamente al servizio sociale, non oltre 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda, nonché ad ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda e il richiedente può integrare con tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportune ai fini della valutazione della domanda stessa.
4. La concessione di eventuali rinnovi, che può essere prevista d'ufficio, è subordinata alla verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti di accesso alle prestazioni.

ART. 21 - Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della determinazione della tariffa agevolata per l'accesso agli interventi e prestazioni sociali e agli interventi alloggiativi, la situazione economica del nucleo familiare del richiedente viene determinata ai sensi del Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Deliberazione C.C. n. 35 del 25/10/2004).

2. Nell'ambito degli interventi di sostegno economico, la situazione economica del nucleo familiare del richiedente viene determinata, di norma, tenendo conto del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente nonché degli importi corrisposti da soggetti obbligati, delle somme percepite per finalità risarcitorie o assistenziali, di ogni altra entrata percepita dai componenti del nucleo familiare, comprese quelle provenienti da lavori svolti saltuariamente, lavori socialmente utili, redditi prodotti all'estero, per i quali non vige la necessità della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di richiesta di contributo economico a titolo di prestito viene, invece, richiesta unicamente l'attestazione ISEE del nucleo familiare.

In caso di sostanziale modifica della condizione reddituale, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva ISEE, al fine di determinare la misura dell'intervento stesso, viene considerata la situazione economica del nucleo familiare del richiedente al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, attestata mediante autocertificazione, soggetta comunque a controlli a campione.

E' prevista, inoltre, la detrazione di spese sanitarie e tutelari o familiari documentate sostenute dal nucleo familiare, come definito negli atti gestionali dei Responsabili del Servizio.

3. In caso di interventi di sostegno economico al reddito non concorrono alla formazione dello stesso le seguenti entrate:

1. l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione, le indennità per cecità parziale e assoluta e le indennità a favore di minori;
2. pensione di guerra;
3. sussidi espressamente dedicati all'acquisto di prestazioni assistenziali.

4. In caso di interventi economici volti all'acquisto di prestazioni di assistenza familiare e/o tutelare (Assegno di cura), alla determinazione della misura dell'intervento economico a favore del richiedente concorrono

anche le entrate, di cui al comma 3, punti 1 e 3 del presente articolo, relative al solo beneficiario dell'intervento.

Nel caso di interventi economici, subordinati a stanziamenti specifici da parte di Stato o Regioni, potranno essere previste, da parte di questi ultimi, diverse modalità di determinazione della situazione economica del richiedente.

5. La persona ospite di una struttura residenziale, avendo garantito vitto, alloggio e assistenza continuativa, deve provvedere al costo del servizio con il concorso di tutti i redditi e rendite goduti a qualsiasi titolo, patrimoni mobiliari ed immobiliari, rispondendo, quindi, con il proprio intero patrimonio (ex art. 2740 C.C.) presente e futuro.

Rendite pensionistiche, che non rientrano nel calcolo ISEE, di cui è titolare il solo richiedente vanno ad integrare la retta della struttura, diminuendo così l'eventuale quota a carico dell'Ente.

La richiesta di integrazione della retta presso una struttura residenziale da parte dell'interessato o del parente o del rappresentante legale deve contenere l'attestazione dell'impossibilità a sostenere la spesa dell'intervento sociale del nucleo familiare del richiedente.

Al beneficiario dell'intervento è garantita una quota mensile, denominata quota di franchigia, per il soddisfacimento di minuti fabbisogni, nella misura indicata nella tabella da approvarsi con specifico provvedimento amministrativo.

Nel caso in cui il richiedente conviva con il solo coniuge o convivente more uxorio o con figli e/o genitori provvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al "reddito minimo", così come definito dall'articolo 22 del presente Regolamento, e non in grado di provvedere al proprio sostentamento per età avanzata e/o per precarie condizioni psicofisiche documentate, viene assicurata a quest'ultimi la disponibilità di un importo massimo pari al "reddito minimo".

6. Il beneficiario degli interventi risponde del debito per le quote di mantenimento sostenute dal Comune con il proprio intero patrimonio presente e futuro.

7. Colui che richiede gli interventi, sia sociali che alloggiativi, deve fornire, inoltre, le informazioni necessarie al fine di determinare la priorità per la fruizione degli interventi stessi, ai sensi degli articoli 13 e 19 del presente Regolamento.

ART. 22 - Reddito minimo

1. Il Comune determina la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona ed il suo nucleo familiare non sono in grado di soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Tale soglia è denominata "Reddito minimo".

La soglia di "Reddito minimo" è pari all'importo annuo corrispondente al trattamento minimo di pensione I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, riferito all'anno precedente a quello in corso.

2. L'accesso ad interventi e prestazioni sociali e interventi alloggiativi di carattere economico ha, di norma, come parametro di valutazione tale soglia. E' previsto l'innalzamento di tale parametro di valutazione a favore di persone in condizioni di disabilità, così come riconosciuta ai sensi della legge 104/92, che vivono

da sole e a favore di famiglie composte da un unico genitore che vive con figli minori e senza altro adulto abile allo svolgimento di attività lavorativa.

ART. 23 – Partecipazione al costo del servizio o misura del contributo economico

1. Gli interventi e i servizi sociali e gli interventi alloggiativi erogati possono essere a:

- totale carico del richiedente;
- parziale carico del richiedente;
- totale carico del Comune.

2. I costi degli interventi, le soglie economiche di accesso, le tariffe e le relative modalità di calcolo ed ogni altro indicatore economico, atti a definire la misura del contributo economico o la partecipazione al costo dell'intervento richiesto, sono indicate, per ogni intervento, in tabelle contenute negli atti gestionali dei Responsabili dei Servizi

3. Qualora il richiedente sia proprietario di unità immobiliari, oltre la casa di abitazione, il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di Erp presenti nel Comune, lo stesso è tenuto all'intero costo dei servizi e, nel caso di richiesta di intervento economico, non può accedere allo stesso.

4. La partecipazione al costo del servizio o dei servizi da parte del beneficiario degli stessi, unitamente alle spese sanitarie e a quelle volte all'acquisto di prestazioni di assistenza familiare e/o tutelare, non devono comportare una riduzione della capacità economica del nucleo familiare di quest'ultimo al di sotto della soglia di "Reddito minimo", così intesa nell'articolo 22.

5. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del distrettuale o su segnalazione di servizi preposti alla sicurezza o a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la prestazione è erogata a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del fruitore dell'intervento o del Comune, salvo la successiva definizione amministrativa della situazione economica, ai sensi del presente Regolamento.

ART. 24 - Presenza di soggetti obbligati

1. Il Comune, nel rispetto dei principi definiti nell'art.2 comma 3 del presente Regolamento, assume ogni iniziativa atta a garantire il sostegno degli assistiti anche con l'intervento, in termini di sussidiarietà e solidarietà, di risorse finanziarie non comunali e di quelle private, con particolare riferimento all'intervento dei familiari, quali soggetti obbligati. La prestazione del Comune è limitata all'ammontare delle risorse destinate alla spesa sociale.

2. I soggetti obbligati assumono una parte attiva nella elaborazione del Piano di Lavoro Personalizzato.

3. I Servizi Sociali propongono accordi con i familiari al fine di prevedere una loro volontaria contribuzione, anche di carattere economico, alla realizzazione del Piano di Lavoro Personalizzato, specificando, per ogni intervento, i soggetti della cui condizione economica si terrà conto per determinare l'entità delle prestazioni da erogarsi a favore del richiedente il servizio.

4. Qualora dall'indagine socio familiare emerga l'inopportunità del coinvolgimento di uno o più obbligati, il Servizio potrà motivatamente procedere senza coinvolgere quest'ultimi nel Piano di Lavoro Personalizzato.
5. Nel caso in cui i soggetti obbligati non vogliano occuparsi del loro familiare e questo atteggiamento comprometta le condizioni di vita del richiedente in modo tale da richiedere l'inserimento in una struttura protetta, l'intervento verrà erogato, in applicazione dei principi di sicurezza sociale.
6. I parenti obbligati che si sottraggano alla spontanea contribuzione saranno comunque assoggettati alle azioni di rivalsa mediante le procedure a ciò finalizzate, nei limiti delle capacità economiche degli stessi.

ART. 25 - Rivalsa per spese sostenute a favore di assistiti presso strutture residenziali

1. Il Comune provvede al recupero delle somme erogate a favore di soggetti assistiti presso strutture residenziali che risultino:
 - a. residenti presso altri Comuni al momento dell'erogazione dell'intervento;
 - b. aventi capacità economica sufficiente a sostenere in tutto o in parte i costi degli interventi goduti.
2. Il recupero delle somme erogate avverrà altresì nei confronti dei soggetti obbligati, nei limiti delle capacità di questi.

ART. 26 - Decisione

1. La risultanza del procedimento deve essere comunicata al richiedente in forma scritta e motivata nei termini previsti dalla legge.
2. In caso di risposta negativa l'interessato può presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, istanza di revisione del procedimento corredata da eventuale ulteriore documentazione.

ART. 27 - Decorrenza, durata degli interventi e deleghe

1. Gli interventi sociali e alloggiativi decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. Gli interventi sono limitati nel tempo e, comunque, hanno durata massima non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono.
3. Gli interventi di natura economica possono essere liquidati a persona diversa dal richiedente qualora da questi autorizzato alla riscossione tramite delega.
4. Gli interventi si interrompono, di norma:
 - qualora risulti che l'utente usufruisce di una prestazione e/o servizio sulla base di dichiarazioni e/o documentazione false circa il possesso dei requisiti e delle condizioni socio- economiche e patrimoniali prescritte nel presente Regolamento;
 - qualora vengano meno le condizioni per le quali la prestazione e/o il servizio è stato erogato;
 - qualora non venga osservato dal fruitore dell'intervento il Piano di Lavoro Personalizzato;

- in caso di persistenti inadempienze all'assolvimento della quota di partecipazione alla spesa da parte del richiedente.

ART. 28 – Controlli

1. Per ogni tipo di intervento, il Comune si riserva di effettuare, sul reddito presentato dall'interessato e/o dagli obbligati e sul tenore di vita indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione previsto dalla normativa vigente.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta e espone il richiedente alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29 – Norme transitorie

1. Fino alla determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'art. 5, il Distretto Sociale opera sui progetti avviati e sulle attività assistenziali di base come indicato nell'art. 5 del presente Regolamento.
2. In attesa degli indirizzi e delle linee guida emanate dalla Regione e, comunque, fino alla costituzione ed al funzionamento del Distretto Sociosanitario, la realizzazione delle attività integrate è affidata a forme di intesa progettuale tra la Zona Sociale e il Distretto Sanitario.

ART. 30 – Norme di applicazione

1. I Servizi Sociali provvedono alla attuazione del presente Regolamento.
2. Gli interventi in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi e, pertanto, sottoposti alla disciplina del presente atto.
3. Il presente atto sostituisce i precedenti disposti in materia.
4. Qualora norme di legge innovino rispetto al presente Regolamento, le stesse potranno essere applicate mediante provvedimenti esecutivi ed attuativi deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto comunale e, in quanto applicabili, agli altri Regolamenti del Comune.

ART. 31 - Aggiornamento dei valori

1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate negli atti gestionali dei Responsabili dei Servizi si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge. Tale

automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2. I valori in cifre riportati nel presente Regolamento e negli atti gestionali dei Responsabili dei Servizi si intendono, salvo esplicita diversa indicazione, automaticamente aggiornati ogni anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Mediante provvedimenti attuativi il presente atto viene armonizzato con le disposizioni ad esso correlate e/o derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative all'Indicatore della Situazione Economica o ad altre misure nazionali e regionali a sostegno del reddito.

ART. 32 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento è applicato dal trentesimo giorno successivo alla sua esecutività, al fine di consentire l'attivazione delle necessarie procedure (consistenti anche in automatismi informatici).

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle disposizioni nazionali e regionali, in materia di Sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari.